



Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

A.C. 3634

Dossier n° 199 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
12 luglio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3634
Titolo:	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Iniziativa:	Governativa
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, X Attività produttive
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

Contenuto

Il disegno di legge annuale sulla concorrenza, riferito al 2021, è di iniziativa governativa ed è stato presentato al Senato della Repubblica in prima lettura. In seguito all'approvazione in prima lettura, esso consta di **36 articoli**.

Il disegno di legge rientra tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**); in particolare, il disegno di legge trae origine nella componente 2 concernente «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo» della Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (**M1C2-6**); la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano richiede l'entrata in vigore della legge e di tutti gli strumenti attuativi, anche di diritto derivato, volti a realizzarne l'effettiva attuazione entro il 31 dicembre 2022; in base alla menzionata decisione, la legge annuale sulla concorrenza 2021 deve trattare i seguenti temi: applicazione delle norme antitrust; servizi pubblici locali; energia; trasporti; rifiuti; avvio di un'attività imprenditoriale; vigilanza del mercato.

il disegno di legge in esame è stato qualificato come "collegato" alla manovra di finanza pubblica 2022-2024 con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021 in base all'articolo 10-bis, comma 7, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

L'**articolo 1** illustra le finalità della legge, volta a promuovere lo **sviluppo della concorrenza**, anche al fine di garantire l'**accesso ai mercati** di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della **giustizia sociale**, di migliorare la qualità e l'**efficienza dei servizi pubblici** e di potenziare lo **sviluppo degli investimenti** e dell'innovazione in funzione della **tutela dell'ambiente**, della **sicurezza** e del **diritto alla salute** dei cittadini.

L'**articolo 2, comma 1, delega il Governo** ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un **sistema informativo** di rilevazione delle **concessioni di beni pubblici** al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Il **comma 2** elenca i principi e criteri direttivi che devono essere da rispettare nell'adozione del decreto legislativo.

L'**articolo 3 proroga al 31 dicembre 2023** l'efficacia delle **concessioni demaniali** (marittime, lacuali e fluviali) e dei rapporti di gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo e, conseguentemente, riconosce il carattere di **non abusività** dell'occupazione dello spazio demaniale ad essi connessa sino a tale data. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023 (a causa ad esempio della pendenza di un contenzioso o di difficoltà di espletamento della procedura stessa), si prevede la possibilità di differimento del termine di scadenza delle concessioni per il tempo strettamente necessario e comunque **non oltre il 31 dicembre 2024** (comma 3).

L'**articolo 4 delega il Governo** ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di **concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali**, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

L'**articolo 5** introduce il **principio dell'evidenza pubblica** nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali portuali e banchine, recando una **nuova disciplina** delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario attraverso la novella dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 (di riordino della legislazione in materia portuale).

L'**articolo 6, comma 1**, elenca le disposizioni che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di valorizzare adeguatamente le **reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali** e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (DM n. 226/2011).

L'**articolo 7** modifica la disciplina sulle concessioni di grande derivazione idroelettrica. Il **comma 1** novella la disciplina relativa alle procedure di affidamento delle **concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico** di cui all'**articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999**. La prima modifica dispone che le procedure di assegnazione delle concessioni sono effettuate secondo **parametri competitivi, equi e trasparenti**, tenendo conto della **valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti** e di recupero della capacità di invaso. La seconda modifica prevede che le procedure di assegnazione debbano essere avviate comunque non oltre il **31 dicembre 2023**. In difetto, lo Stato interviene in via sostitutiva. La terza modifica introduce una disciplina speciale o temporanea che consente, per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, incluse quelle già scadute, la **prosecuzione dell'esercizio da parte del concessionario uscente**, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. I **commi 2 e 3** riguardano le grandi concessioni di derivazione idroelettrica nel Trentino Alto-Adige, posto che le province autonome di Trento e Bolzano hanno in materia una competenza esclusiva, a differenza delle altre regioni.

L'**articolo 8** reca la **delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali**, da esercitare anche tramite l'adozione di un apposito testo unico (**comma 1**). Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad attenersi a determinati **principi e ai criteri direttivi (comma 2)**. La delega è esercitata entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella relativa procedura di adozione, si prevede, sugli schemi di decreto legislativo, il parere o l'intesa in sede di **Conferenza unificata** a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento, nonché - a seguito di modifiche **approvate dal Senato** - il **parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari**, oltre che quello dell'**ARERA (comma 3)**.

L'**articolo 9** reca disposizioni volte a dare seguito all'intenzione legislativa – emersa a più riprese nel recente passato - di **mettere a regime** il sistema dell'**affidamento** mediante **procedure di pubblica evidenza** nel **trasporto pubblico locale (TPL)**.

L'**articolo 10** contiene una delega al Governo volta a rivedere la disciplina in materia di **trasporto pubblico non di linea** (vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC). Il decreto delegato dovrà essere adottato entro **6 mesi** dall'entrata in vigore della legge, su proposta del **MIMS**, di concerto con il MEF, e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 11** interviene con alcune modifiche [all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) al fine di **rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori**.

L'**articolo 12** prevede che la Corte dei conti si pronunci sull'atto deliberativo di **costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta** nelle stesse società già costituite. La disposizione dispone in merito all'**oggetto** e alle **modalità** di tale pronuncia ed ai relativi obblighi di **trasmissione**. La pubblica amministrazione è obbligata a dare **pubblicità** al parere reso dalla Corte dei conti e a **motivare** l'eventuale scelta di procedere secondo la propria deliberazione quando tale parere sia, in tutto o in parte, negativo. La disposizione interviene, inoltre, sulla **disciplina sanzionatoria**, prevedendo l'applicazione della sanzione della **cancellazione d'ufficio dal registro delle**

imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni consecutivi (in luogo di tre anni previsti dalla disciplina vigente).

L'**articolo 13** novella l'articolo 1, comma 697, della **legge di bilancio 2021** (n. 178 del 2020), in materia di dotazione della rete autostradale di **punti di ricarica elettrica veloce**, prevedendo l'obbligo per i **concessionari autostradali** di **selezionare l'operatore** che richieda di installare colonnine di ricarica mediante **procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie**, nel rispetto del principio di rotazione e che prevedano l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di **tecnologie altamente innovative**. È altresì stabilito che **anche** le concessioni **in essere** e non ancora oggetto di rinnovo devono prevedere l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree di servizio.

L'**articolo 14** integra la disciplina dell'**Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti**, prevedendo l'**obbligo**, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'**aggiornamento periodico** dell'anagrafe, secondo le **modalità e i tempi** indicati con **decreto direttoriale** del Ministero della transizione ecologica. In caso di mancato adempimento, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro** per ciascuna mancata dichiarazione.

L'**articolo 15** reca alcune novelle al Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) relative: alla scelta - da parte delle utenze non domestiche che producono i c.d. **rifiuti assimilati agli urbani** - di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato (**comma 1**); ai compiti dell'ARERA (**comma 2**); nonché all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione (**comma 3**).

L'**articolo 16, comma 1, lettera a)** modifica la disciplina **sull'accreditamento istituzionale - da parte della regione - relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti**; tale novella, tra l'altro, sopprime la possibilità di un accreditamento provvisorio. La successiva **lettera b)** modifica la disciplina **sulla selezione dei soggetti privati - strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari - titolari del suddetto accreditamento, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale**; la novella, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione. La novella di cui alla **lettera c)** specifica che il mancato adempimento, nel termine indicato dalla relativa disciplina, degli **obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE)** costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipulazione dell'accordo (tra il Servizio sanitario e una struttura pubblica o privata). La novella di cui alla **lettera d)** reca **alcune norme in materia di sanità integrativa**, con riferimento alle prestazioni che possono essere erogate da parte dei fondi integrativi in senso stretto del Servizio sanitario nazionale - cosiddetti fondi doc -, all'istituzione dell'osservatorio sulle varie forme di sanità integrativa e al monitoraggio da parte del Ministero della salute sulle medesime forme. Il **comma 2** integra la disciplina sugli **obblighi di pubblicazione**, sul proprio sito *internet* istituzionale, **relativi agli enti, aziende e strutture, pubblici e privati**, che erogano prestazioni con accreditamento istituzionale da parte del Servizio sanitario nazionale; la novella richiede la pubblicazione anche dei bilanci certificati e dei dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.

L'**articolo 17** modifica la disciplina **sull'obbligo, a carico dei grossisti di farmaci, di detenzione di un assortimento relativo ai medicinali** oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio ed ammessi a rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale e ad alcuni medicinali omeopatici. La novella, tra l'altro, sopprime la percentuale fissa del novanta per cento (relativa all'ampiezza minima dell'assortimento).

L'**articolo 18, comma 1**, abroga la norma che esclude la possibilità di inserimento con decorrenza anteriore alla data di scadenza della tutela brevettuale - relativa al medicinale di riferimento - **dei medicinali equivalenti nell'ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale**. I **commi 2 e 3** esplicitano gli effetti già compresi implicitamente nel testo originario (il quale constava della sola norma abrogatoria). Viene dunque ammesso esplicitamente che i medicinali in oggetto siano eventualmente classificati a carico del Servizio sanitario nazionale prima della suddetta data di scadenza, **con possibilità di applicazione del regime di rimborsabilità già dal giorno successivo a tale data**.

L'**articolo 19** introduce, **con riferimento ad alcune fattispecie di medicinali, una disciplina specifica, di natura suppletiva, per l'inclusione degli stessi nell'elenco dei medicinali rimborsabili** (da parte del Servizio sanitario nazionale), **con la connessa determinazione di un prezzo di rimborso**. Tale disciplina viene posta per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di rimborsabilità da parte dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e concerne esclusivamente: i medicinali orfani; altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale, previsti in una specifica deliberazione dell'Azienda

Italiana del Farmaco (AIFA), adottata su proposta della propria Commissione consultiva tecnico-scientifica; i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.

L'**articolo 20** interviene sulla disciplina relativa al **sistema di produzione dei medicinali emoderivati**, individuandone i principi di donazione volontaria e gratuità del sangue e definendo quali indennizzi ristorativi sono compatibili con tale sistema. In particolare viene chiarito che i medicinali emoderivati prodotti dal **plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani** sono destinati al **soddisfacimento del fabbisogno nazionale** e sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali. Viene inoltre specificato che il plasma raccolto deve provenire esclusivamente dalla donazione volontaria, che sia anche **periodica, responsabile, anonima e gratuita**, del sangue umano e dei suoi componenti (**comma 1**). Per la lavorazione del plasma nazionale, si considera necessario stipulare **apposite convenzioni tra le regioni o le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati**, sulla base di uno schema tipo definito con decreto del Ministro della salute, **d'intesa** con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (**comma 2**). Sono inoltre definiti specifici **requisiti di accesso per le aziende produttrici** di medicinali emoderivati alla lavorazione del plasma nazionale tramite le convenzioni, tra cui l'ubicazione degli stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi con cui sono previsti accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, in cui il **plasma raccolto sul proprio territorio derivi soltanto da donatori volontari non remunerati** (**comma 3**). Le aziende autorizzate alla stipula delle **convenzioni** devono essere inserite in un **apposito elenco** approvato con decreto del Ministro della salute (**comma 4**), specificando la documentazione da presentare ai fini dell'inserimento in tale elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni e rinviando ad un decreto del Ministro della salute, la definizione delle modalità di presentazione e di valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle istanze presentate (**comma 5**). Presso le aziende convenzionate deve essere **conservata specifica documentazione** da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato (**comma 6**). I lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle Regioni e alle province autonome, fornitrici del plasma, devono essere sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea (**comma 7**). Le aziende convenzionate devono documentare, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni e le province autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato (**comma 8**). La norma individua le risorse finanziarie necessarie a garantire **l'incentivazione alla donazione di plasma**, prevedendo che siano definiti dal Ministero della salute, **sentiti** il Centro Nazionale Sangue e la Conferenza Stato-regioni, **programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati** prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita (**comma 9**). Inoltre, al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, viene autorizzata la spesa di **1 milione di euro annui a decorrere dal 2022**, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale (**comma 10**). In base alla disciplina transitoria (**comma 12**) si stabilisce che, nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5 in attuazione di quanto previsto dalle norme in esame, devono continuare a trovare applicazione le **convenzioni stipulate anteriormente** alla data di entrata in vigore della presente legge mentre ove necessario per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali devono essere stipulate nuove convenzioni.

L'**articolo 21** modifica la disciplina **sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale**. Le modifiche concernono: la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; la soppressione della possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; gli elementi da pubblicare sul sito *internet* dell'ente o azienda prima della nomina.

L'**articolo 22** prevede la **possibilità di riconoscimento da parte delle regioni o delle province autonome, su richiesta delle università, della validità di diplomi di master universitari di secondo livello al fine del soddisfacimento di una delle condizioni poste per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio Sanitario nazionale**. In tale ambito, si prevede la possibilità di considerare come equivalente ai corsi già previsti il diploma di master universitario di secondo livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria.

L'**articolo 23** apporta alcune modifiche [all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016](#) che **definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga**.

L'**articolo 24**, interviene con l'**obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica**. L'articolo in questione sostituisce [il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016](#) prevedendo l'**obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile** laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree.

L'**articolo 25** introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il **contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche**.

L'**articolo 26** reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 1, del [decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261](#), di attuazione della [direttiva 97/67/CE](#), recante regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. In particolare, al **comma 1**, stabilisce che il **Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesami periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale** sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, **segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie**. Il **comma 2**, invece, mira ad agevolare l'attività di acquisizione e gestione delle informazioni relative al settore postale, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'**articolo 27 delega il Governo** ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova **ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private** e alla loro semplificazione mediante **eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari**. Sono previsti **criteri e principi generali** volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure. La delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame. Il **comma 4** prevede che il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. È affidata alla Commissione parlamentare per la semplificazione la verifica periodica dello stato di attuazione dell'articolo in esame, su cui riferisce ogni sei mesi alle Camere (comma 5).

L'**articolo 28 delega il Governo** ad adottare uno o più decreti legislativi per **semplificare**, rendere più efficaci ed efficienti e **coordinare i controlli sulle attività economiche**, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

L'**articolo 29** interviene sulla disciplina della [comunicazione unica](#) per la nascita dell'impresa, **riducendo da sette a quattro giorni** il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i **dati definitivi** relativi alle posizioni registrate. Si tratta di dati ulteriori rispetto al codice fiscale e partita IVA, i quali, ai sensi della disciplina già vigente, sono comunicati immediatamente.

L'**articolo 30 delega il Governo** ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'**adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020**, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di **controllo sulle conformità delle merci**, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali. Il **comma 2**, oltre a recare la clausola d'invarianza finanziaria, dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità (L. n. 196/2009).

L'**articolo 31** sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del **codice delle assicurazioni private** ([d.lgs. n. 209/2005](#)), al fine di estendere anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica (cosiddette **imprese comunitarie**) la procedura di risarcimento

diretto prevista dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private. Per quanto riguarda la **nozione di "operatività" nel territorio della Repubblica**, si rinvia espressamente agli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private, disciplinanti, rispettivamente, le attività in regime di stabilimento e le attività in regime di prestazione di servizi.

L'**articolo 32** apporta modifiche alla disciplina sulla **valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione** da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (**lett. a)**), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di **notifica** delle operazioni di concentrazione (**lett. b)**) e sul trattamento delle **imprese comuni** (**lett. c)**). Le modifiche sono finalizzate ad **adeguare la normativa nazionale alla normativa europea** contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Reg. n. 139/2004/UE).

L'**articolo 33** modifica ed integra la disciplina dell'**abuso di dipendenza economica** nell'attività di **subfornitura** tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192/1998, introducendo una **presunzione relativa** (*iuris tantum*) di **dipendenza economica** nelle **relazioni commerciali** con un'impresa che offre i **servizi di intermediazione di una piattaforma digitale**, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.

L'**articolo 34** integra la legge n. 287/1990, introducendo la disciplina della **transazione** nei **procedimenti amministrativi** condotti dall'**AGCM** in materia di **intese restrittive** della libertà di **concorrenza** e **abuso di posizione dominante**. L'Autorità **può decidere in qualsiasi momento** di **cessare** completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.

L'**articolo 35** estende i **poteri d'indagine** dell'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**. Per effetto della novella, l'AGCM **in ogni momento** - dunque **anche al di fuori di procedimenti istruttori** - può richiedere, alle imprese o ad enti, **informazioni e documenti utili**, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le **intese restrittive della libertà di concorrenza** e l'**abuso di posizione dominante** e della normativa sulle **operazioni di concentrazione**. Le **richieste di informazioni** devono indicare le relative **basi giuridiche**, devono essere **proporzionate** e **non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione**. Inoltre, l'Autorità deve riconoscere **un congruo periodo di tempo per rispondere alle richieste di informazioni, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata**. A tale fine, sono novellati gli articoli 12 e 16 della legge n. 287/1990.

L'**articolo 36** prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione**, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di **esclusiva competenza statale** "tutela della concorrenza" (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione); assumono poi rilievo, con riferimento a singole disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale, mercati finanziari, ordinamento civile e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), l), s); le materie di **competenza concorrente** governo del territorio, porti e aeroporti civili, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia e tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e la materia di **residuale competenza regionale trasporto** pubblico locale (articolo 117, quarto comma; si richiama in proposito la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale, che ha appunto qualificato il trasporto pubblico locale come materia da ricondurre alla competenza residuale regionale).

La **giurisprudenza della Corte costituzionale** ha sottolineato il carattere trasversale della materia "tutela della concorrenza", alla luce del suo carattere finalistico; tale materia si intreccia quindi facilmente con altre attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (si veda in tal senso la sentenza n. 93 del 2017); ad essa è inoltre sotteso "l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese" (sentenza n. 14 del 2004).

A fronte di questo **intreccio** di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- il **comma 1 dell'articolo 2** prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni

- pubblici;
- i **commi 1 e 4 dell'articolo 4** prevedono l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive;
 - il **comma 3 dell'articolo 8**, ai fini dell'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (anche tramite l'adozione di un apposito testo unico), prevede il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata, a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2 per ciascuno dei suddetti ambiti;
 - il **comma 3 dell'articolo 10** prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo per la revisione del trasporto pubblico non di linea;
 - il **comma 1, lettera a), dell'articolo 16**, al capoverso comma 7 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute con cui sono definite le modalità per la richiesta di accreditamento di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti;
 - il **comma 1 dell'articolo 20**, al capoverso comma 2, in materia di lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute con cui è predisposto lo schema tipo di convenzione da stipularsi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, e le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati; i capoversi commi 4 e 9 prevedono, invece, il parere della Conferenza Stato-regioni, da un lato, per l'adozione del decreto del Ministro della salute con cui è approvato l'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle predette convenzioni e, dall'altro, per la definizione da parte del Ministero della salute di specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale;
 - il **comma 3 dell'articolo 27**, prevede il parere e, per i profili di competenza regionale, l'intesa, in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza; *Al riguardo, si valuti l'opportunità di distinguere meglio i principi e criteri direttivi per la cui attuazione sarà necessario il parere in sede di Conferenza unificata e quelli per i quali sarà necessaria l'intesa, come peraltro previsto dal comma 3 dell'articolo 8 per i decreti legislativi attuativi della delega in materia di servizi pubblici locali;*
 - il **comma 2 dell'articolo 28** prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Si segnala inoltre che il **comma 4 dell'articolo 9** prevede che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili **proponga** l'esercizio del **potere sostitutivo** di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento, in caso di omessa pubblicazione, nei termini prescritti dalla disposizione, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in scadenza.

A tal proposito, si ricorda che l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, **anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali**, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, **sentito l'organo interessato**, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri **partecipa il Presidente** della Giunta regionale **della Regione interessata** al provvedimento (comma 1).

Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati **su proposta** del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e **del Ministro competente per materia** (comma 2).

Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame (comma 4).

Cost199	Servizio Studi	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Dipartimento Istituzioni		
	Servizio Studi	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd
	Dipartimento Attività Produttive		